



Ordinamento sulle assenze delle Scuole comunali di Lostallo

Art. 1 Campo di applicazione

L'ordinamento sulle assenze definisce la competenza delle autorità scolastiche, degli insegnanti e la procedura in caso di inosservanza delle regole definite dalla legislazione cantonale. Si applica sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare.

Art. 2 Parità dei sessi

L'ordinamento è redatto nella forma maschile ma si applica senza distinzioni ad entrambi i sessi.

Art. 3 Premessa

Chi esercita l'Autorità parentale o chi ne fa le veci (di seguito solo autorità parentale) ha l'obbligo di far frequentare la scuola agli allievi regolarmente e con puntualità.

Art. 4 Assenze

L'autorità parentale informa il docente di classe su tutte le assenze.

In caso di assenza, l'autorità parentale deve avvisare telefonicamente il docente di classe prima dell'inizio delle lezioni. Nel caso in cui l'allievo sia iscritto a una delle forme di assistenza, l'autorità parentale deve avvisare anche il responsabile delle strutture diurne.

Quale giustificazione per assenze valgono in particolare: malattia, infortunio, decessi di familiari stretti, visite mediche o dentistiche non prorogabili ed eventi naturali straordinari.

Se al momento dell'entrata in classe un allievo non è presente ingiustificatamente, il docente tenta di contattare i genitori. Nel caso in cui non dovesse raggiungerli avverte immediatamente il Consiglio scolastico nella persona del responsabile di classe.

Le assenze superiori ai 5 giorni per malattia o infortunio devono essere giustificate con certificato medico.

Art. 5 Congedi

Il Consiglio scolastico ha facoltà di concedere agli allievi complessivamente congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico.



Art. 6 Giorni jolly

Nel corso di un anno scolastico l'autorità parentale è autorizzata a scegliere liberamente fino ad un massimo di 3 giorni da utilizzarsi come giorni di vacanza supplementari. Questi rientrano nel computo dei congedi.

Si tratta di giornate singole che non possono essere cumulate.

L'assenza da scuola va annunciata al docente di classe tramite l'apposito formulario rispettando i termini ivi indicati.

Art. 7 Richieste di congedo

Le richieste di congedo devono essere inoltrate dall'autorità parentale direttamente al docente di classe in forma scritta e motivata utilizzando l'apposito formulario rispettando i termini ivi indicati.

Art. 8 Competenza per il rilascio di congedi

La competenza per l'esame e la decisione su ciascuna domanda è regolata come segue:

- 1) Scuola dell'infanzia:
 - a) fino a 5 giorni consecutivi decide l'insegnante;
 - b) oltre il Consiglio scolastico.
- 2) Scuola elementare:
 - a) fino a 1 giorno decide l'insegnante;
 - b) fino a 3 giorni consecutivi il presidente del Consiglio scolastico;
 - c) oltre il Consiglio scolastico.

Art. 9 Controllo

- 1) Il docente di classe tiene un controllo regolare delle assenze di ogni allievo.
- 2) In caso di dubbio quanto alla giustificazione, il docente di classe sottopone subito la domanda al direttore/responsabile di sede e il Consiglio scolastico.
- 3) Se il cumulo delle giornate di assenza durante l'anno scolastico supera i 10 giorni, l'insegnante rende attenti i genitori ed informa il direttore/responsabile di sede.



Art. 10 Recupero delle lezioni svolte dalla classe

- 1) L'autorità parentale è responsabile affinché l'allievo recuperi il contenuto delle lezioni svolte dalla classe durante la sua assenza.
- 2) I docenti sostengono gli allievi nel recupero di regola solo se la loro assenza è stata dovuta a malattia o infortunio.

Art. 11 Dispensa da singole materie

Gli allievi possono essere dispensati da singole materie attraverso certificato medico o attraverso autorizzazione del Dipartimento dell'educazione.

L'autorità parentale, avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge scolastica cantonale, può annunciare al Consiglio scolastico in forma scritta e entro l'inizio dell'anno scolastico la rinuncia a seguire l'insegnamento religioso.

Art. 12 Sanzioni

Violazioni intenzionali all'art. 68 della Legge scolastica cantonale riguardante i "Doveri dell'autorità parentale" e delle disposizioni del presente Ordinamento possono essere sanzionate con una multa fino ad un importo massimo di CHF 5'000 .—(art. 96 Legge scolastica cantonale).

Art. 13 Disposizioni finali

Il presente Ordinamento sulle assenze delle scuole comunali di Lostallo entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio scolastico.

IL CONSIGLIO SCOLASTICO DI LOSTALLO

Il presidente

Diego Moles

La segretaria

Lara Rosa Tamò

Lostallo, 9 dicembre 2015